



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di BARLETTA

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 - cpbar@pec.trasporti.gov.it - guardiacostiera.it/barletta)

ORDINANZA N° 37/2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

**NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE
DI FUOCHI PIROTECNICI IN AMBITO PORTUALE**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

VISTO: il foglio n. 9933 in data 22/06/2018 dell'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie, con il quale viene trasmessa l'istanza presentata dal sig. MANGIALARDO Roberto nato a Trani (BT) il 27/11/1984 ed ivi residente in via Sant'Annibale di Francia n.37, titolare della ditta "PIROTECNICA... COLORIAMO LA TUA FESTA", con sede in Trani in via Cappuccini, n.77, il quale ha richiesto l'autorizzazione per l'esecuzione di spettacoli pirotecnici sul Molo di Ponente del Porto di Bisceglie in occasione dei solenni festeggiamenti religiosi in onore del "S. CUORE DI GESU' secondo il seguente calendario;

VISTA: l'autorizzazione n° 05/2018 rilasciata in data 21/06/2018 dall'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie ai sensi dell'Art. 80 del Codice della Navigazione;

VISTA: l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Bisceglie – Ufficio Pubblica sicurezza - in data 18/06/2018;

VISTA: la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02/02/2001, recante " Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali, autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.";

VISTO: l'atto monocratico n. 19 in data 10.06.2003, con il quale il Sindaco del Comune di Bisceglie, in qualità di P.S. e successiva correzione datata 31.08.2012, ha ritenuto idonea, per l'esecuzione di fuochi pirotecnici, l'area del Molo di Ponente del porto;

VISTI: gli articoli 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;

RENDE NOTO

che la ditta Pirotecnica "PIROTECNICA... COLORIAMO LA TUA FESTA" in premessa citata, effettuerà l'accensione e sparo di fuochi pirotecnici secondo il seguente programma:

Località:	Molo di Ponente del Porto di Bisceglie
Data:	22.06.2018 - ore 18:00; 23.06.2018 - ore 18:30

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Nel giorno ed alle ore di cui al "rende noto", e sino al termine della bonifica delle aree interessate, da effettuarsi a cura della Ditta autorizzata "PIROTECNICA... COLORIAMO LA TUA FESTA", sull'intero Molo di Ponente del Porto di Bisceglie ed in conformità a quanto prescritto in seno alle autorizzazioni rilasciate alla predetta Ditta, è **vietato**:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque veicolo (Biciclette, Ciclomotori, Motoveicoli e Autoveicoli);
- transitare a piedi;
- svolgere qualunque altra attività non espressamente autorizzata;
- depositare qualunque oggetto, merce e/o attrezzo.

Inoltre la zona di mare, per un raggio di 200 mt. dalle aree interessate dalla accensione dei fuochi, è interdetta alla navigazione, sosta ed al transito di qualsiasi unità, nonché attività di pesca, balneazione o all'esecuzione di qualsiasi altra attività in modo che detta zona risulti completamente sgombera.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o dei Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di Polizia e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Disposizione per l'esecuzione dei fuochi pirotecnici

L'area interessata dall'attività in parola, dovrà essere delimitata con l'impiego di transenne amovibili e nastro retroriflettente.

Qualora le aree individuate non risultassero completamente sgombrare la Ditta autorizzata ha l'obbligo di non dare inizio allo spettacolo pirotecnico, ovvero, laddove lo stesso sia stato già avviato di sospenderlo immediatamente.

Il predetto pirotecnico dovrà inoltre rispettare tutte le condizioni, requisiti e prescrizioni impartite dalla competente Autorità di P.S. e contenute nelle specifiche autorizzazioni ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., nonché, ottemperare ad ogni altra condizione contenuta nella Circolare del Ministero dell'Interno n°559/C.25022.XV.A.MASS(1) datata 11.01.2001, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale – n°27 del 02.02.2001 che della presente Ordinanza costituiscono parte integrante;

Art. 5 - Disposizioni finali

La presente ordinanza viene rilasciata a soli fini e per l'epletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare previste dal vigente codice della navigazione e delle leggi speciali nonché per il sicuro svolgimento delle attività di cui trattasi, fermo restando il, possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre autorità/organismi necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi.

Resta in facoltà di questa Autorità Marittima di interrompere in qualsiasi momento le manifestazioni oggetto della presente ordinanza qualora si dovessero presentare eventi o situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

L'Autorità Marittima rimane in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose in conseguenza delle attività correlate alle manifestazioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 6 - Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza - della cui corretta esecuzione sono incaricati tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria – oltre a incorrere nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione, saranno perseguiti a norma di legge per qualunque altra rilevabile fattispecie di illecito nonché ritenuti responsabili dei danni che, a causa della inosservanza della presente, dovessero derivare a persone e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta

AA

Emessa a Barletta il 22.06.2018


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio CASTELLANO